

Attestazione di congruità dei costi per interventi diversi dal Superbonus

Nelle scorse settimane è nuovamente stata sollecitata la necessità di fornire chiarimenti in merito all'attestazione di congruità dei costi per interventi di efficienza energetica diversi dal 110%.

A novembre, anche nell'ambito del [webinar organizzato in CNA](#), l'ENEA aveva fornito una prima interpretazione su tale argomento. Ne era emerso che, anche per interventi di efficienza energetica diversi dal Superbonus, fosse necessario attestare la congruità dei costi in base al decreto Requisiti Minimi di agosto 2020.

Infatti, il presupposto di tale lettura deriva dal fatto che il decreto sui requisiti minimi non ha come ambito di applicazione il solo Superbonus 110, ma si è intervenuti, con l'occasione, a recepire quanto già aveva previsto il decreto sull'ecobonus.

Si ricorda infatti che il decreto dispone che, con apposito decreto ministeriale, venissero definiti **i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento**. Poiché tale decreto attuativo non era ancora stato approvato, di fatto è intervenuto il decreto sui requisiti tecnici che, nel disciplinare questi aspetti per il Superbonus, è intervenuto anche in relazione all'ecobonus.

Ciò emerge in maniera chiara dall'articolo 1 del decreto Requisiti Minimi, laddove, nel definire l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, si esplicita che "Il presente decreto, **in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013 (sull'ecobonus)**, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto

alla detrazione [...] ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”.

In conclusione, si ritiene di dover confermare l'interpretazione in base alla quale, anche per gli interventi di efficienza energetica diversi dal Superbonus, tra i requisiti da asseverare debba essere compresa anche la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Restano comunque valide le modalità semplificate che prevedono, in sostituzione dell'asseverazione, la dichiarazione del fornitore o dell'installatore per quegli interventi previsti dall'Allegato A del decreto Requisiti Minimi del 6 agosto 2020.

Per approfondimenti normativi:

[Chiarimenti congruità dei costiScarica](#)